

AVVISO PUBBLICO
per la
RE-INDUSTRIALIZZAZIONE
DEL COMPENDIO DI ROVERETO (TN)
(p.m. 2 della p.ed. 497 C.C. Marco, P.T. 474 II)

NOTA DI CHIARIMENTO N. 1

Rovereto, 02 aprile 2021

Con riferimento all'Avviso Pubblico di data 26 marzo 2021 prot. n. 0006636 ed a seguito della richiesta pervenuta si precisa quanto segue:

QUESITI

Siamo a richiedere alcune delucidazioni a chiarimento del testo dell'Avviso; in particolare alla Scrivente non risulta chiaro come è da intendersi declinato l'impegno da assumere a carico dell'azienda di "allocare" investimenti in impianti di cui alla lettera b) dell'art. 4.

E' da intendere che presso il sito in oggetto vanno allocati nuovi impianti per investimenti effettuati ex novo, dopo la presa in consegna dello spazio per un valore di euro 500.000 da effettuarsi complessivamente nei 3 anni successivi alla messa in esercizio?

Inoltre si chiede se sono previste specifiche sanzioni per un eventuale inadempimento in questo senso, anche a causa di forza maggiore (flessione dei mercati, calo dei volumi non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore).

RISPOSTE AI QUESITI

Si conferma che devesi intendere che presso il sito oggetto dell'Avviso andranno allocati nuovi investimenti effettuati *ex novo*, dopo la presa in consegna dello spazio per un valore di euro 500.000 da effettuarsi complessivamente nei 3 anni successivi alla messa in esercizio. Trattasi di investimenti nuovi, che dovranno essere comprovati entro il triennio, mediante esposizione delle fatture quietanzate delle aziende che hanno fornito macchinari, attrezzature, etc. Detti investimenti dovranno essere successivi alla data del 30 marzo 2021.

Non sono previste sanzioni *ex post*, ma l'assunzione dell'impegno previsto dall'Avviso è direttamente connessa alla tipologia di insediamento (e di canone) che sarà proposto dall'azienda partecipante; eventuali cause di forza maggiore dovranno essere debitamente ed oggettivamente motivate.

Distinti saluti.

Direzione Operativa
Direttore
Nicola Polito

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Società in conformità alle regole tecniche (art.3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).